

N. 3810/2010 R.G.E.



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile

Il GE,

vista la nota depositata dal delegato alla vendita;

rilevato che gli esperimenti d'asta sin qui tenuti sono andati deserti;

dispone

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita (solo) senza incanto al valore (c.d. prezzo base) pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita tenuto diminuito di un quinto e che in caso di esito infruttuoso esperisca un ulteriore tentativo di vendita, sempre senza incanto, al prezzo pari al prezzo base precedente diminuito di un ulteriore quinto, avendo sempre cura di precisare nell'avviso di vendita che saranno considerate valide le offerte anche inferiori di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo così come determinato; il professionista delegato dovrà sempre indicare il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima;

conferma nel resto le disposizioni dell'ordinanza di delega alla vendita già emessa.

Si comunichi.

Milano, 11.10.2024

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Silvia Vaghi